



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 28/04/2025

OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE -
APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO
2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trentacinque ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. CANDIANI DARIO EUGENIO LUIGI - Sindaco	Sì
2. PIANTANIDA FRANCO - Assessore	Sì
3. BERLANDA FEDERICA - Assessore	Sì
4. RAGONA MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
5. CANDIANI TIZIANA - Consigliere	Sì
6. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BONINI PAOLO FRANCO ANTONIO - Consigliere	Sì
8. RIONDATO MASSIMO - Consigliere	Sì
9. FASANI VALENTINA - Consigliere	Sì
10. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
11. PICCO CARLA - Consigliere	Sì
12. SCAMPINI ANDREA - Consigliere	Sì
13. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cesare Bottelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dario Candiani, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 13

E' presente l'Assessore Esterno Sig. Binaghi Ferruccio;

C.C. N. 10 DEL 28/04/2025

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE
TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2025.**

Il Sindaco Dott. Dario Candiani,

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 25/07/2022 di presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 43 del 30/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP 2025/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 44 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – art. 169 D.Lgs 267/2000” e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 11 del 30/01/2024 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla TARI taxa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che “...a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad accezione delle disposizioni relative alla taxa sui rifiuti (TARI)...”;

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...*”;
- al comma 654 “*...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...* “

- al comma 660 che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *“la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- al comma 683 che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Vista la L. n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 169, che dispone *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 25.02.2022 ed in particolare l'art. 3, comma 5-quinquies, che dispone *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti ARERA tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR -2) recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale ed in particolare l'allegato A che riporta il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 MTR- 2;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A” Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*;

- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024 -2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffario del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendono una quota fissa e una quota variabile;

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale, entrato in vigore il 01/01/2018, nel quale si dà atto che l’entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

Considerato che a partire dall’anno 2022 il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022 -2025, prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in materia residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata (art. 28, allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024 con la quale è stato validato l’aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024/2025 del Piano Economico Finanziario PEF in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif nonché del comma 686 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che il Piano Economico e Finanziario PEF del servizio gestione dei rifiuti urbani- periodo 2024-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30/04/2024, presenta per l’anno 2025 un importo complessivo di € 1.176.976,00;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;

Considerato che sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa rifiuti richiesta all’utenza, come di seguito specificato:

Importo Entrate tariffarie da MTR-2	€ 1.176.976,00
Entrate di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021	€ 43.224,00

IMPORTO da coprire con il gettito TARI Utenza anno 2025 € 1.133.752,00

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza corrispondente il numero dei soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'**Allegato A**), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nello stesso allegato;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la TARI anno 2025, indicate nell'**Allegato A**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, di dare atto che sull'importo della TARI - Tassa sui rifiuti si applica:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1, comma 666, della L. n. 147 del 27/12/2013;
- le componenti perequative unitarie di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/RIF, introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024, le quali si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025 ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) **UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno € 1,50 per utenza per anno;

Considerato che il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 ha stabilito i principi e criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore rifiuti, introducendo il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 e che ARERA con deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif avente per oggetto "*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24*" ha istituito un'apposita **componente perequativa UR3,a**, espressa in euro/utenza fissata inizialmente in 6 euro/utenza sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti;

Dato atto che le indicazioni tecniche per gestire la bollettazione 2025, alla luce della componente perequativa UR3,a, non sono ancora state approvate da ARERA;

Considerato inoltre che si rende necessario adempiere agli obblighi di cui al Regolamento Tari per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale approvando, come già per gli anni precedenti:

- l'applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento, alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici;

- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi come previsto dal comma b) dell'allegato 3 del Regolamento;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. **50 sacchi**, così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
- applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento, alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;

Dato atto che il comma 26.2 del TQRIF prevede che *“in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”*;

Richiamata la deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ed in particolare l'art. 3 comma 3.1 che prevede: *“Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF”*;

Ritenuto di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2025, tenuto conto della deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, come di seguito indicato:

Utenze domestiche:

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto
- 2° rata: 31 ottobre 2025 acconto
- 3° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2026 e con un avviso di pagamento separato con scadenza 31/03/2026 nel caso di importi superiori ad € 30,00;

Utenze non domestiche:

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto
- 2° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base all'effettivo conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2026 e con un avviso separato con scadenza 31/03/2026 nel caso di importi superiori a € 100,00;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani-periodo 2024-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30/04/2024;

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**Allegato A** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che è assicurata la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere applicati in aumento:
- a) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
 - b) le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - c) la componente perequativa $UR_{3,a}$ pari ad € 6,00 ad utenza per anno in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M- 21 gennaio 2025, n. 24;
- 5) di approvare:
- l'applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento, alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. **50 sacchi** così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento, alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;
- 6) di dare atto che la copertura del costo di agevolazioni della Tari previsti dal Regolamento di applicazione della Tari vengono garantiti ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 7) di stabilire per l'anno 2025, tenuto conto della deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale;

• **Utenze domestiche:**

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto;
- 2° rata: 31 ottobre 2025 acconto;
- 3° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica;

Saldo a congruaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza 31/03/2026 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

• **Utenze non domestiche:**

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto;

- 2° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica;

Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

- 8) di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso entro il 14 ottobre 2025 al Ministero delle Economie e delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione da parte del Ministero nell'apposito sito internet nel rispetto dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 17/04/2025;

Sentito l'intervento del Consigliere Riionato;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Votanti n. 13; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0; astenuti n. 4 (Marta, Rogora, Picco e Scampini), resi nei modi e norme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani-periodo 2024-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30/04/2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**Allegato A** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che è assicurata la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere applicati in aumento:
 - d) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
 - e) le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,\omega}$ pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

f) la componente perequativa $UR_{3,a}$ pari ad € 6,00 ad utenza per anno in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M- 21 gennaio 2025, n. 24;

5) di approvare:

- l'applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento, alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici;
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. **50 sacchi** così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
- applicazione della riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento, alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;

6) di dare atto che la copertura del costo di agevolazioni della Tari previsti dal Regolamento di applicazione della Tari vengono garantiti ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

7) di stabilire per l'anno 2025, tenuto conto della deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale;

• **Utenze domestiche:**

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto;
- 2° rata: 31 ottobre 2025 acconto;
- 3° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica;

Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza 31/03/2026 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

• **Utenze non domestiche:**

- 1° rata: 30 settembre 2025 acconto;
- 2° rata: 16 dicembre 2025 saldo e/o rata unica;

Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2026 ovvero con un avviso separato con scadenza 31 marzo 2026 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2025 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

8) di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso entro il 14 ottobre 2025 al Ministero delle Economie e delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione da parte del Ministero nell'apposito sito internet nel rispetto dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Marta, Rogora, Picco e Scampini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Candiani Dario Eugenio Luigi

Il Segretario Comunale
Bottelli Cesare

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)